



Città di Misterbianco

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 DEL 26/11/2025

Proposta n. 97 del 15/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, alla seduta pubblica di inizio, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale	X		
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale		X	
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale		X	
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale	X		
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale		X	
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA ROSSELLA	Consigliere Comunale		X	
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale	X		
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale		X	
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
MASCALI DAVIDE	Consigliere Comunale		X	
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale	X		
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale		X	
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
RAPISARDA ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
CARUSO PIERA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale		X	
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale	X		
DI MAURO MARIO	Consigliere Comunale	X		
PATTI LUCREZIA	Consigliere Comunale	X		
LOMBARDO FILIPPO	Consigliere Comunale		X	

TOTALE 15 9

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano il Sig. Arena F.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale, dott. Antonino Bartolotta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 24/01/2025, con la quale sono state approvate aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025, e richiamatene le motivazioni, che si intendono integralmente trascritte e riportate;

Visto l'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che testualmente dispone: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783»;

Atteso che, a norma dal successivo comma 740, presupposto della "nuova" IMU, in continuità con l'analogo tributo di cui all'art.1, commi 639 e 702, della L. 27/12/2013, n. 147, è il possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato, in particolare, che, ai sensi del comma 741, lett. d), del citato articolo 1, sono considerate, altresì, abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Rilevato che la norma su richiamata assoggetta ad IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dai commi 758 e 759 del citato articolo 1;

Accertato, ai sensi del comma 758, lett. d) del citato articolo 1, che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale e non rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. a) e c) sono assoggettati alla "nuova" IMU, non essendo il Comune di Misterbianco incluso nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993;

Rilevato che il comma 744 del citato articolo 1 conferma la riserva, a favore dello Stato, del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione di quelli posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, e fatto salvo il riconoscimento al Comune delle somme derivanti da attività di accertamento, in continuità con la precedente disciplina del tributo;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastrati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Dato atto che il successivo comma 749, disciplina l'applicazione della detrazione di euro 200 spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, utilizzabile fino a concorrenza del suo ammontare, e applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93, del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Preso atto dell'esenzione operante dal 2022, ai sensi del comma 751, con riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato, ai sensi del comma 757, che anche qualora il Comune non intendesse diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. 27/12/2019, n. 160 la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Visto il D.M. 07/07/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art.1, commi da 748 a 755, della L. 27/12/2019, n. 160, e le modalità informatiche di esercizio di tale facoltà;

Visto il successivo D.M. 06/09/2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di integrazione del citato D.M. 07/07/2023, che, all'art. 2, comma 1, ha stabilito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto delle aliquote, utilizzando l'applicazione informatica disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;

Visto il successivo decreto del 06/11/2025 con il quale il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, a seguito delle esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto le aliquote (IMU anno2025), ha riapprovato, con modifiche, l'allegato A;

Visto l'avviso del 10/11/2025, con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU per l'anno d'imposta 2026;

Preso atto delle esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Considerata, in particolare, la rigidità del bilancio comunale, alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'attuazione delle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, la quale impone, tra l'altro, il progressivo passaggio alla gestione di cassa del bilancio;
- gli attuali livelli del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art.46 del predetto decreto, che riducono fortemente la capacità di spesa corrente dell'Ente, incidendo sugli equilibri generali di bilancio, richiedendo certezza delle risorse finanziarie disponibili;
- la progressiva costante riduzione dei trasferimenti statali, in ottica di federalismo fiscale di cui al D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
- la sempre maggiore incertezza dei trasferimenti regionali, attesa la situazione di grave criticità economico/finanziaria della Regione Sicilia;
- l'imprescindibile necessità di assicurare, alla luce delle suddette motivazioni, la sostanziale invarianza del gettito delle entrate tributarie;

e in presenza dei seguenti vincoli contabili:

- struttura della spesa corrente non ulteriormente comprimibile;
- elevato livello di pagamenti al titolo II di spesa, non ulteriormente dilazionabile;
- impossibilità, nel breve periodo, di aumentare ulteriormente le entrate di cui ai titoli I, III e IV, se non attraverso manovre strutturali di riorganizzazione degli uffici e dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, confermare le aliquote vigenti e, per gli effetti, approvare le aliquote IMU per l'anno 2026, come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della L. 27/12/2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Visto l'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, in ordine alla data di efficacia della presente deliberazione;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), num. 7), D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla necessità di acquisire il parere preventivo dei revisori;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la L.R. 23/12/2000, n. 30 e l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:

- di approvare, le aliquote della "nuova" IMU per l'anno 2026, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", previa acquisizione del parere dei revisori di cui all'art. 239 comma 1, lett. b), num. 7), D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- di dare atto che il "prospetto delle aliquote" sarà inviato al Ministero dell'economia e delle Finanze mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal D.M 07/07/2023, come integrato con successivo D.M. 06/09/2024, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- di provvedere all'invio telematico, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. 27/12/2019, n. 160;
- di dare atto che la presente deliberazione, approvata entro i termini di cui all'art.1, comma 169, L. 27/12/2006, n. 296, entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2026;
- di dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 03/12/1991, n. 44.

Si attesta:

- la regolarità e correttezza dell'atto, ai sensi art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000;
- il rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento dei controlli interni;
- l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 L.R. n.7/2019;
- il rispetto delle misure di cui al PTPCT 2025/2027 e la coerenza con le misure previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO;
- il rispetto delle direttive di cui alla determina del Segretario Generale n. 2232 del 22/07/2025 avente ad oggetto "Atto organizzativo sui controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile. Anno 2025".

Il Responsabile del Procedimento

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile del 4° Settore Funzionale
Mario Coco / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

dott.ssa Rosaria Di Mulo
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Ceglie pone in trattazione il 5° punto all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 97 del 15/11/2025: "Approvazione delle aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026". È presente in aula il Responsabile del procedimento, dott. Mario Coco, intervenuto per illustrare la proposta di deliberazione.

Alle ore 20:23, entrano i consiglieri Zuccarello M., Caruso C.M. e Nastasi I., per cui i consiglieri presenti risultano essere n° 18.

Il dott. Coco: "Signor Presidente, Sindaco, Consiglieri pubblico, buonasera, la proposta di deliberazione che stiamo trattando, riguarda la conferma delle aliquote I.M.U.. La delibera, diciamo, è originata da una variazione che è stata introdotta un paio di mesi fa dal viceministro dell'economia e delle finanze, che ha modificato la cosiddetta griglia, ne abbiamo parlato in Commissione consiliare, la griglia è un sistema di selezione delle aliquote che è stato introdotto l'anno scorso e che ha fatto sì che i Comuni debbano deliberare le aliquote I.M.U. nell'alveo delle previsioni di questa griglia e se il Comune non approva le aliquote con questo sistema, perde la diversa distribuzione delle aliquote, soprattutto si applica il minimo che è l'8,60% e quindi, come abbiamo fatto già l'anno scorso, la riproponiamo. In realtà cautelativamente, perché già noi l'avevamo approvata con la griglia ed è uguale, ma in ambito della nostra associazione di categoria ci siamo dati questa regola, quindi proprio per tutelare gli enti, e quindi la riproponiamo allegando la nuova griglia. Di fatto non cambia nulla, ma la griglia, cioè questo sistema di descrizione delle aliquote, è diversa. Per quanto riguarda le aliquote, quindi, si parla di una conferma quindi di aliquota ordinaria al 10,60%, l'aliquota per le abitazioni principali lussuose al 5%, cioè al 5%, fabbricati rurali all'1%, la detrazione è quella di legge € 200,00, quindi non aggiungo altro, grazie".

Il Consigliere Anzalone, Presidente della VI commissione bilancio: "grazie signor Presidente, intanto mi preme ringraziare il dottor Coco per la consueta competenza dimostrata e puntualità, questa è una delibera che noi ogni anno fondamentalmente andiamo a votare perché da quando il legislatore ha introdotto la griglia mi pare fosse il 2020, però non vorrei sbagliarmi – interviene **il dott. Coco:** la griglia è stata introdotta in sede proprio di modifica della disciplina IMU con la legge 160 del 2019, quindi dal 2020, ma è diventata operativa nel 2024 – prosegue **Il Consigliere Anzalone:** quindi il legislatore cosa ha fatto? Ha preso le varie aliquote e le ha condensate in un unico calderone, in un'unica griglia e naturalmente noi possiamo deliberare all'interno della griglia, in alternativa, possiamo anche non deliberare all'interno della griglia, così che cosa succede, la delibera sarà valida, ma non efficace, è chiaro, su questo non ci piove, e peraltro vi dico che se noi andassimo all'8,60% per l'ente sarebbe un problema perché ci sarebbe danno di diversi milioni di euro, l'ha detto prima il dottor Coco. Noi prima avevamo un immobile A8, che era la "masseria Incarrozza" che era tassato al 5%, poi c'è stato l'intervento di frazionamento in diversi insediamenti produttivi, per cui l'aliquota per l'uso industriale fondamentalmente non c'è più, abbiamo poi 1% per i fabbricati rurali a uso strumentale e tutto il resto, fondamentalmente il 10,60%, quindi noi già dal 2012, se non ricordo male, andiamo con il 10,60%, quindi, da questo punto di vista non cambia molto, si tratta solo di confermare le griglie della passata stagione, dell'anno scorso, grazie".

La Consigliera Caruso C.M: "grazie Presidente, saluto il dottor Coco e lo ringrazio per essere venuto in Commissione e aver chiarito questo passaggio che di base, è quello che noi ci accingiamo a fare anno per anno, ovvero la conferma delle aliquote IMU che come accennato anche dallo stesso dottor Coco in Commissione, in ogni caso, diciamo che il Comune di Misterbianco si è da subito adeguato e ha applicato questa griglia. Presidente, solo un accenno sul fatto che, appunto dal 2024, queste griglie sono in qualche modo obbligatorie e vanno approvate dal Consiglio anche per, in qualche modo, adeguare i Comuni che spesso hanno aliquote diverse da comune a comune. Quindi, risulta quasi un mega pasticcio con ogni Comune che può andare a determinare, ad autodeterminare le aliquote e quindi mettendo in difficoltà non solo il contribuente finale nel pagamento dell'IMU, ma dando enormi difficoltà anche, dico, ai professionisti che ci lavorano con l'IMU e che quindi devono andare a differenziare i vari programmi a queste griglie che spesso i Comuni in maniera tardiva approvano. In questo modo ci si adegua, vengono adeguati anche tutti i Comuni ad adottare delle griglie che in qualche modo, poi anche, parlo da un punto di vista proprio di programmazione nei programmi operativi per il calcolo dell'IMU., in qualche modo facilita anche i lavoratori nel gestire queste scadenze. Grazie Presidente".

Il Consigliere Nastasi: "grazie Presidente, per dichiarazione di voto, ringrazio il dottor Coco per la sua disponibilità sia in Commissione che anche oggi, per il lavoro che svolge. Presidente, vero è che questa griglia è diventata un elemento imposto dal legislatore per un po' uniformare la gestione da parte di tutti gli enti, ma è anche vero che, nel rispetto a questa griglia, le Amministrazioni che governano i comuni e le città hanno una

possibilità di margine di scelta, la griglia stabilita per legge dal legislatore non stabilisce delle aliquote fisse, stabilisce un range minimo e massimo, e anche quest'anno l'Amministrazione Corsaro decide di mantenere le aliquote al massimo della propria disponibilità e quindi, è chiaro che si poteva anche pensare di poter lanciare un segnale chiaro alla città nel poter diminuire in parte le aliquote IMU. Ma un'idea del genere, la volontà del genere non sfiora assolutamente le menti degli amministratori della Città di Misterbianco, pertanto continuiamo ancora una volta anche in questo a tassare al massimo la nostra città. Per questo motivo, Presidente, io annuncio il mio voto contrario”.

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi, pone a votazione, in modalità telematica, la proposta di deliberazione, la quale ottiene n° 14 voti favorevoli (*Calogero E.M., Ceglie L., Vinciguerra A., Santangelo C., Bonaccorso V.E., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Caruso P., Privitera M., Di Mauro M. e Patti L.*), n° 1 voti contrari (*Nastasi I.*) e n° 3 astenuti (*Arena F., Zuccarello M. e Caruso C.M.*). A chiusura della votazione, dichiara approvata la proposta di deliberazione

Il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, n° 14 voti favorevoli (*Calogero E.M., Ceglie L., Vinciguerra A., Santangelo C., Bonaccorso V.E., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Strano F., Caruso P., Privitera M., Di Mauro M. e Patti L.*), n° 1 voti contrari (*Nastasi I.*) e n° 3 astenuti (*Arena F., Zuccarello M. e Caruso C.M.*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i superiori interventi;

Visto l'esito delle votazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n° 97 del 15/11/2025: “*Approvazione delle aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026*”;

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione consiliare n° 97 del 15/11/2025: “*Approvazione delle aliquote della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026*”.

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Il Presidente alle ore 20:34 del giorno 26/11/2025 dichiara conclusi i lavori del Consiglio Comunale.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonino Bartolotta

Il Consigliere Anziano
Arena Fabio

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ceglie Lorenzo